



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10972 del 2019, proposto da

Marco Coccu, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Demartis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Interno, Direzione Affari Generali, Ministero Interno Direzione Commissione Medica, Commissione Medica, Giovanni Michele De Cilla, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alessandro Palmieri, Fabio Corneglias, Davide Otello Corveddu, Commissione Medica, in persona del Presidente, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di idonei provvedimenti cautelari,

- del decreto del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per gli Affari Generali in persona del Direttore Centrale in data 10.5.2019 comunicato in pari data, di esclusione del ricorrente dal concorso riservato al personale volontario dei Vigili del Fuoco bandito con decreto 2613/2001;
- del verbale n. 47 della Commissione Medica sopra indicata in data 16 aprile 2019, comunicato in data 10/5/2019, di giudizio definitivo degli accertamenti psicofisici nei confronti del ricorrente dal quale risulta un deficit dell'acutezza visiva (OD 05/10 - OS 05/10) e in OS esiti di intervento per cataratta, pseudofachia chirurgica, trattata con IOL, DM 11.03.2008, n. 78 art. 1 c1 lettera f punto 1;
- della scheda medica del ricorrente formata dalla stessa Commissione in data 16 aprile, comunicata in data 10/5/2019, che riporta gli esiti della visita oculistica sempre in data 16 aprile 2019, ed in particolare i dati relativi al "visus naturale da lontano", come sopra riportato (OD 05/10 - OS 05/10) e gli esiti esiti di intervento per cataratta, pseudofachia chirurgica, trattata con IOL;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o dipendente dagli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 23.1.2020, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 13855/2019, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare l'esistenza, o meno, di "deficit dell'acutezza visiva" per cui è prevista la non idoneità, concludendo che il ricorrente è idoneo al proseguimento della procedura concorsuale;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, dell'avviso contenente – nel rispetto delle esigenze della privacy - l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 3 giugno 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 3 giugno 2020.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.